

Sentenza: 14 gennaio 2021, n. 15

Materia: ordinamento civile

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Parametri invocati: articoli 3 e 42 della Costituzione

Ricorrente: Tribunale ordinario di Bolzano

Oggetto: articoli 18, secondo comma, e 25, primo comma, del decreto del Presidente della Provincia di Bolzano 7 febbraio 1962, n. 8 (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano),

Esito:

- illegittimità costituzionale dell'articolo 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Provincia di Bolzano 7 febbraio 1962, n. 8 (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano) nella parte in cui afferma che *«tra i chiamati alla successione nello stesso grado è preferito il più anziano»*, anziché prevedere che *«tra i chiamati alla successione nello stesso grado viene scelta, sentiti i e le coeredi e la commissione locale per i masi chiusi, la persona che dimostra di possedere i migliori requisiti per la conduzione personale del maso chiuso»*;
- illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell'articolo 14, comma 1, lettera g), della legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 (Legge sui masi chiusi);
- inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Provincia di Bolzano n. 8 del 1962, in riferimento agli articoli 3 e 42 della Costituzione.

Estensore nota: Caterina Orione

Sintesi:

Nel corso di un giudizio per la determinazione, a seguito di successione legittima, del diritto di assunzione e del prezzo di assunzione di un maso chiuso, il Tribunale ordinario di Bolzano solleva la questione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, dell'articolo 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Provincia di Bolzano 7 febbraio 1962, n. 8 (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano), nella parte in cui prevede che, tra i chiamati alla successione nello stesso grado, la preferenza per l'assunzione di un maso chiuso spetti al più anziano.

Il Tribunale solleva inoltre la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 25, primo comma, dello stesso decreto, sia per contrasto con l'articolo 3 Costituzione, perché porrebbe un criterio di calcolo del prezzo di assunzione che *«irragionevolmente conduce alla determinazione di un importo esiguo e del tutto disancorato dal valore di mercato del bene»*, configurando, altresì, una irragionevole disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe regolate dalla successiva legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 (Legge sui masi chiusi), sostituiva del Testo unico censurato e sia per contrasto con l'articolo 42 Costituzione, in quanto *«il criterio comporterebbe un rilevantissimo sacrificio delle legittime ragioni degli eredi ab intestato non assuntori del maso»*.

La Corte conferma la propria giurisprudenza del 2017 (sentenza n. 193) e come ritenuto dal tribunale rimettente, ritiene che alla questione si debba applicare la legge vigente *ratione temporis* alla divisione ereditaria e conseguentemente all'assunzione che da questa deriva.

La Corte ritiene fondata, in relazione all'articolo 3 della Costituzione, la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 18, secondo comma, non confermando quanto affermato nella sentenza n. 40 del 1957, che in un giudizio con situazioni analoghe che aveva ad oggetto due disposizioni della legge provinciale n. 1 del 1954. La sentenza citata aveva giustificato la preferenza per il primogenito *maschio* «*sulla base di una presunzione tratta da un fatto normale se non costante*»: *che il coerede più anziano, avendo vissuto più a lungo accanto al de cuius, titolare dell'azienda, «può di questa conoscere meglio di altri il più efficace sistema di conduzione e può avere un maggiore attaccamento al fondo avito».*

Tale orientamento risulta superato peraltro dalla sentenza n. 193 del 2017, con cui la Corte costituzionale, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 5 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 luglio 1978, n.33 in tema di ordinamento dei masi chiusi, riprodotto all'interno del decreto del presidente della Giunta Provinciale di Bolzano 28 dicembre 1978, n.32 (Approvazione del testo unificato delle leggi provinciali sui masi chiusi) e successivamente modificato, nella parte in cui prevede che, tra i chiamati alla successione nello stesso grado, ai maschi spetta la preferenza nei confronti delle femmine.

L'istituto antichissimo del maso chiuso è definibile come l'unità abitativa e aziendale che consente la sopravvivenza dell'azienda agricola familiare costituendo una unità indivisibile per via ereditaria, così da poter essere un argine allo smembramento dei fondi rappresenta un elemento fondante dell'identità rurale della popolazione alto-atesina, tanto da essere incluso, quale ambito di competenza legislativa esclusiva provinciale. Le profonde ragioni storiche ed economiche di esso non escludono però una valutazione di compatibilità costituzionale della sua disciplina in senso evolutivo, così da ledere il principio fondamentale della parità tra uomo e donna. L'evoluzione normativa è in tal senso, infatti la legge provinciale n. 17 del 2001 non prevede più per i chiamati all'eredità il criterio della preferenza basata sul sesso.

Secondo la Corte *la tutela accordata all'istituto del maso chiuso non giustifica, infatti, qualsiasi deroga ai principi dell'ordinamento, ma soltanto quelle che siano funzionali alla conservazione dell'istituto, nelle sue essenziali finalità e specificità, e che non comportino la lesione di principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale (sentenze n. 193 del 2017, n. 173 del 2010, n. 340 del 1996, n. 40 e n. 5 del 1957).*

La regola del maggiorascato nel 1962, è da considerarsi, in linea con la finalità sottesa all'istituto, norma di chiusura finalizzata ad individuare l'unico assuntore del maso chiuso a seguito di una successione legittima, non è però da considerarsi intangibile, infatti già il legislatore nel 2001 (articolo 14, comma 1, lettera g) legge provinciale n. 17 del 2001) aveva ritenuto prevalente sul maggiorascato, criterio preferenziale residuale, altri criteri quali quelli di essere cresciuto nel maso e la competenza professionale e successivamente nel 2010 la regola de quo è stata abrogata.

Il criterio legale di attribuzione del diritto sulla base dell'età, che opera come automatismo, si sostanzia in un privilegio, che può addirittura andare contro la finalità ontologica sopradescritta dello stesso istituto del maso chiuso, qualora il fondo fosse assegnato, appunto per automatismo, ad un soggetto non idoneo alla gestione di esso. La regola suddetta viene ad essere sostituita, con maggiori garanzie a favore dell'indivisibilità del maso, con quella (art. 14, comma 2) secondo cui, fra più coeredi dello stesso grado, *«quale assuntore o assuntrice viene scelta, sentiti i e le coeredi e la commissione locale per i masi chiusi, la persona che dimostra di possedere i migliori requisiti per la conduzione personale del maso chiuso»*

Tale criterio, infatti è una clausola di chiusura flessibile e di portata generale, inserita coerentemente con i principi costituzionali, con le peculiarità dell'istituto del maso chiuso e con i principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di successione legittima e di divisione ereditaria.

L'illegittimità costituzionale della regola del maggiorascato dell'articolo 18, secondo comma del decreto del Presidente della Provincia di Bolzano n. 8 del 1962, comporta conseguentemente la caducazione della disposizione costituita dall'articolo 14, comma 1, lettera g) della legge provinciale n. 17 del 2001 avente identico contenuto.

La Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Provincia di Bolzano n. 8 del 1962, in riferimento agli articoli 3 e 42 della Costituzione, in quanto il giudice rimettente non ha adeguatamente ricostruito il quadro normativo ad esso afferente, poiché non risulta dalla motivazione l'esame di tutte le disposizioni normative riguardanti i criteri per la determinazione del valore di assunzione.

Il Tribunale di Bolzano ha trascurato di prendere in considerazione l'articolo 50, comma 01 della legge provinciale n. 17 del 2001, che richiama l'applicazione retroattiva dell'articolo 20, comma 2, della stessa legge, il quale parametrà il valore di assunzione al reddito medio netto annuo, riferito non solo all'attività agricola, ma anche alle attività connesse di cui al terzo comma dell'art. 2135 cod. civ. La disposizione ha inteso garantire la congruità del valore di assunzione il cui prezzo per un verso, non deve eguagliare il valore di mercato, bensì deve essere coerente con la funzione dell'istituto del maso, il cui assuntore è destinato a mantenersi con il solo reddito prodotto dall'azienda. *Ma, per un altro verso, deve essere stimato in maniera attuale e corrispondente al reddito che nel presente può produrre il maso, se vuole rimanere fedele alla sua stessa funzione, che al contempo giustifica la compressione dell'interesse dei coeredi non assuntori.*

Le disposizioni non richiamate e non *indagate*, articolo 50, comma 01 e articolo 20 della legge provinciale n. 17 del 2001, avrebbero consentito al giudice rimettente sia un'interpretazione di tipo logico e sia un'interpretazione costituzionalmente orientata, volta a garantire la coerenza della disciplina sulla determinazione del prezzo di assunzione con la funzione del maso e, nel rispetto di tale funzione, la sua conformità ai principi costituzionali. Inoltre il giudice rimettente non ha preso in considerazione il secondo comma dell'articolo 25, che costituisce un'alternativa a quanto disposto dal primo comma dello stesso articolo. Il secondo comma dell'articolo 25 dispone che l'assuntore o uno qualsiasi dei coeredi possono rifiutare la valutazione automatica (primo comma dell'art. 25), presentando domanda al pretore competente per il certificato ereditario, affinché determini il reddito presunto, dal quale ricavare il valore del bene e di tale procedura, se attivata o no, non vi è traccia nell'ordinanza di rimessione. L'inadeguata ricostruzione normativa inficia pertanto *l'iter logico che lo ha condotto a ritenere la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 25, primo comma, del d. Pres. prov. Bolzano n. 8 del 1962 non manifestamente infondata e rilevante.*